

In G.U. un decreto detta gli interventi finanziati. Rientrano demolizioni e attività professionali

Agli edifici della p.a. 355 mln Per la riqualificazione energetica degli immobili dello stato

I casi di revoca del finanziamento

Pagina a cura
 DI CINZIA DE STEFANIS

Via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale. La dote a disposizione è pari 355 mln di euro per il periodo 2014-2020. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di Iva, strettamente connesse alla sola realizzazione degli interventi di efficienza energetica. Il tutto è disposto col decreto 16 settembre 2016 del ministero dello Sviluppo economico (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2016 n. 262). A titolo non esaustivo, le spese connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonché le spese per l'avviamento e il collaudo. Rientrano anche la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti. Sono altresì ammissibili le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonché di diagnosi

La revoca del finanziamento è prevista:

- in caso di violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni;
- in caso di violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento;
- in caso di accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al finanziamento.

La revoca del finanziamento comporta il recupero di tutte le risorse erogate.

energetiche ex ante dell'edificio oggetto di intervento, nonché per la realizzazione, subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento e comunque sino ad un massimo del 5% dell'importo totale del progetto, di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetti di intervento. Ai fini della definizione dell'importo del finanziamento per ciascun intervento, le spese ammissibili sono riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria tecnico-economica.

Immobili esclusi. Sono esclusi da tale programma:

- gli immobili con superficie

coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m²;

- gli immobili vincolati ai sensi del dlgs 42/2004, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

- gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

- gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

